

Citta' metropolitana di Torino

D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i., art. 13 comma 5 - D.D. n. 4774 del 2/8/2024 di proroga della scadenza del termine della pubblica utilità per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in comune di Mattie di cui alla D.D. n. 503-9161 del 28/08/2019 di Autorizzazione Unica assentita a Girardi Energia S.r.l.

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4774 del 2/8/2024:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di assentire a Girardi Energia srl – C.F./P.IVA 10422030014 - con sede legale in Torino (TO), corso Trapani n. 150, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la proroga di anni 4 (quattro - e dunque con scadenza al 27/08/2028, data entro la quale dovrà essere emanato il decreto di esproprio) del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità attestata con la D.D. n. 503-9161 del 28/08/2019 di Autorizzazione Unica citata in premessa, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in Comune di Mattie e delle relative opere connesse; la scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- 2) di dare atto che, per effetto della modifica all'art. 10 septies del D.L. 21/3/2022 n. 21 convertito in legge dalla L. 51/2022, come operata dal D.L. 9/12/2023 n. 181 convertito con Legge 2/2/2024 n. 11, il termine di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto in oggetto è prorogato al 16/11/2026, pari a 30 mesi dalla scadenza originariamente assegnata; resta fermo l'obbligo di comunicazione di inizio lavori secondo le modalità definite negli atti di assenso rilasciati, ovvero, ove occorra, di eventuale presentazione prima della suddetta scadenza (o del diverso termine che potrà essere individuato con successivi provvedimenti di Legge), di una ulteriore comunicazione della necessità di avvalersi della proroga; in ogni caso il decorso del termine senza presentazione della suddetta comunicazione in data antecedente la relativa scadenza determina ex lege l'inefficacia dell'autorizzazione unica;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio di questa Amministrazione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e che ne verrà data comunicazione ai soggetti espropriandi via pec o mediante raccomandata R.R. ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., oltre che al titolare, al Comune di Mattie, alla F.S. Valutazioni Ambientali, alla Direzione Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi e a tutti i soggetti titolari delle autorizzazioni comprese o sostituite con la citata D.D. n. 503-9161 del 28/08/2019;
- 4) restano fermi tutti gli obblighi e le condizioni di cui al provvedimento di autorizzazione unica rilasciato con D.D. n. 503-9161 del 28/08/2019, nonché quelli afferenti le singole normative di settore coordinate nell'ambito del procedimento unico e quelli riportati nel disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 5) di dare atto che resta fermo in capo al titolare, ai sensi del punto 15.5 del D.M. 10/9/2010, l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica;

6) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

7) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Nel caso di questioni che incidano in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi degli artt. 140 lett. c) o 143 comma 1 lett. a) del R.D. 1775/33 e s.m.i..

(... omissis ...)"